



## 2 Tappa Campionato Italiano Moto d'Acqua – Torre dell'Orso (LE) 12-14/05/2023

### Circolare FIM del 05/05/2023 - ACCESSO AREA SIC E NORME COMPORIMENTALI -

La presente Circolare costituisce informativa sulle norme comportamentali da adottare nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) quale è l'area circostante al campo di gara della seconda prova di Campionato Italiano di Moto d'Acqua, in programma a Torre dell'Orso (LE) dal 12 al 14 maggio p.v..

Dopo avere consultato il Regolamento SIC, abbiamo considerato SOLO le norme che possono avere impatto sulla macchina organizzativa FIM.

Si tratta di norme di buon senso civico che andrebbero adottate in qualunque contesto del territorio nazionale, salvo rimarcare la maggiore importanza in questa sede dal momento che la zona dove la FIM si appresta a organizzare la prova di CI Moto d'Acqua è zona di particolare interesse naturale.

Si raccomanda, pertanto, a tutti i tesserati FIM presenti a Torre dell'Orso, di osservare la presente Circolare perché il COL e la FIM non possono essere considerati responsabili di eventuali comportamenti non conformi ad essa, eventualmente adottati dal singolo tesserato.

La finalità è di garantire, sull'intera area SIC di "Torre dell'Orso", il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC.

L'Accesso alla zona SIC è libero salvo limitazioni, anche di natura contingente, imposte dall'Ente di Gestione (da interpellare a cura del COL a pochi giorni dalla gara per eventuali comunicazioni dell'ultim'ora da inoltrare ai partecipanti alla gara).

La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è ammessa sulle sole strade carreggiabili o bianche.

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso solo in aree del SIC attrezzate a tale scopo.
3. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
4. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai centri urbani non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
5. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
6. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai centri urbani non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

7. L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici (Ente da interpellare a cura del COL FIM a pochi giorni dalla gara per eventuali comunicazioni dell'ultim'ora da inoltrare ai partecipanti alla gara).
8. Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito.
9. Nel territorio del SIC non è consentito: a) disturbare, catturare o uccidere esemplari di specie faunistiche; b) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi; c) rilasciare specie animali alloctone o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali; d) non è consentito il taglio di alberi; e) non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i margini delle strade; f) non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili.
10. Qualora dovesse verificarsi un evento di nidificazione della Tartaruga comune (*Caretta caretta*) nel periodo compreso tra maggio e settembre, il sito di nidificazione individuato dovrà essere delimitato in maniera evidente assicurando un corridoio verso il mare di ampiezza adeguata. Al suo interno dovrà essere interdetto l'accesso sino alla schiusa delle uova".
11. Non è consentito l'uso di mezzi meccanici per la pulizia e spianamento della spiaggia qualora dovesse verificarsi un evento di nidificazione della Tartaruga comune (*Caretta caretta*) nel periodo compreso tra maggio e settembre; il sito di nidificazione individuato andrà delimitato in maniera evidente assicurando un corridoio verso il mare di ampiezza adeguata. Al suo interno dovrà essere interdetto l'accesso sino alla schiusa delle uova.
12. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta. Non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni.

L'Ente di Gestione svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti. Alla sorveglianza provvedono, inoltre, gli agenti di polizia locale, le guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del Regolamento SIC comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente di Gestione, e la

ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui:

- alla Circolazione con mezzi a motore;
- alla Tutela della fauna;
- alla Tutela della flora;
- alla Tutela degli habitat;
- al divieto di accensione di fuochi;
- abbandono di rifiuti;
- limiti alle emissioni sonore e luminose,

comporta l'applicazione di sanzione amministrativa fino a 258 euro.

Le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione forestale (tagli boschivi) variano da € 1.000,00 a € 3.000,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Compendio, si richiama l'intero Regolamento SIC al seguente link:

[https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww3.provincia.le.it%2Fsic%2FREGOLAMENTI%2FRegolamento%2520Torre%2520dellOrso.doc&wdOrigin=BROWSE\\_LINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww3.provincia.le.it%2Fsic%2FREGOLAMENTI%2FRegolamento%2520Torre%2520dellOrso.doc&wdOrigin=BROWSE_LINK)

### Tavola 39. SIC "Torre dell'Orso" - Ambiti Territoriali Distinti

